**SCHEDA**

**LEGGE 49/87 ART. 7**

Le imprese italiane interessate a costituire *joint ventures* in Paraguay possono utilizzare lo strumento dell'**Articolo 7 della Legge n.49/1987** sulla Cooperazione allo Sviluppo.

L’Art. 7 è uno strumento di credito agevolato per finanziare la quota capitale delle imprese italiane nella creazione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo.

Potranno essere nuove *joint ventures* o imprese miste già esistenti. La partecipazione delle imprese locali non potrà essere inferiore al 25% del capitale.

Il credito potrà finanziare fino al 70% della contribuzione di capitale sottoscritto dall’impresa italiana nella *joint ventures*, fino ad un massimo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 di euro).

Sarà possibile anche finanziare apporti in beni tangibili, nella misura massima del 20 % dell'investimento; esiste inoltre la possibilità di concedere anticipi prima dell'apporto di capitale nell’impresa mista. Vale la pena sottolineare che tale anticipo, che può essere al massimo pari al 70% dell’apporto, deve essere garantito da previa fidejussione bancaria.

Le condizioni di credito sono le seguenti: tasso d’interesse corrispondente al 15% del tasso d’interesse commerciale e un periodo di restituzione di 10 anni, dei quali un massimo d 5 anni di periodo di grazia.

I settori prioritari nei quali richiedere il credito sono i seguenti:

* Industria, agricoltura, allevamento, pesca e attività di trasformazione dei prodotti derivati;
* Artigianato;
* Servizi locali di pubblico interesse nei settori energia, comunicazione, acqua, trasporti, rifiuti;
* Micro finanza, servizi per le microimprese, commercio locale, commercio equo-solidale, turismo sostenibile;
* Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Ufficio commerciale

Ambasciata d’Italia

09/06/2014